

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione Tecnica:

- a) **Schede tecniche** e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, denominazione commerciale, codici;
- b) **Depliant illustrativo** e descrittivo dei prodotti offerti;
- c) **Dichiarazione** marchio CE;
- d) **Segreti tecnici e commerciali**, L'operatore economico concorrente deve **dichiarare** quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. N. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

L'operatore economico concorrente deve quindi **allegare** una dichiarazione denominata “**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**”, **da inserire nella documentazione Tecnica**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La stazione appaltante si riserva di imporre agli operatori economici concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta dell'operatore economico concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

La documentazione prodotta dovrà essere descritta in lingua italiana.

Distinti saluti.